

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3271

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GALLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

Disposizioni sul collocamento fuori ruolo
dei professori universitari ordinari

Presentato il 19 ottobre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — La problematica del collocamento a riposo e fuori ruolo dei professori universitari, ordinari ed associati, trae origine dalle disposizioni dettate in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dalle successive modifiche introdotte dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705.

Per i professori ordinari l'articolo 19, prevede il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età e il collocamento a riposo 5 anni dopo, cioè con il 70° anno di età.

Nei confronti dei professori associati l'articolo 24 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ha invece disposto il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età.

Tuttavia, in via transitoria e comunque per un periodo limitato ai 5 anni accademici successivi all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, lo stesso articolo 24 manteneva con riguardo ai soli professori incaricati stabilizzati, anche se divenuti professori di ruolo, il diritto a rimanere in servizio fino al 70° anno di età.

In sostanza veniva assicurata soltanto ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di collocamento a riposo al 70° anno di età, a salvaguardia dei diritti quesiti in base al precedente ordinamento.

Nel corso dell'applicazione del predetto articolo 24 si è rilevata l'assurdità del carattere transitorio della norma riferita ad un determinato periodo di applicazione e cioè, come si è detto, per soli 5 anni accademici.

Pertanto, nell'ambito delle modifiche apportate al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dalla legge n. 705 del 1985, con l'articolo 6, venne trasformata la suddetta disposizione da norma a carattere transitorio in norma permanente.

Successivamente è tuttavia emerso l'ulteriore problema, che ha prodotto peraltro un notevole contenzioso, attinente alla possibilità di conservare il beneficio del diritto al mantenimento in servizio dei professori incaricati stabilizzati divenuti associati, anche nel caso in cui gli stessi passino successivamente nel ruolo dei professori ordinari.

Infatti, appare irrazionale la perdita di un diritto quesito per il solo passaggio da una fascia all'altra del ruolo dei professori universitari.

Ma una soluzione minimale della problematica potrebbe ingenerare una ulteriore disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono nominati professori universitari e che non provengono dalla fascia dei professori associati, con il possesso anche dell'altro requisito di incaricato stabilizzato.

A tale finalità risponde il presente disegno di legge, che nell'articolo unico, pur lasciando inalterato il limite temporale del pensionamento, consente a tutti i professori universitari ordinari la possibilità di scelta in ordine al mantenimento della posizione di ruolo fino al 70° anno di età, ovvero al collocamento nella posizione di fuori ruolo.

Nello stesso senso è il nucleo del parere espresso sulla questione dal Consiglio universitario nazionale, ancorché ispirato ad un orientamento più estensivo.

È da rilevare che il provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto non innova il sistema di pensionamento al 70° anno di età; anzi, essendo prevista l'opzionalità del collocamento fuori ruolo che, in base alla attuale normativa, è obbligatorio al compimento del 65° anno di età, potrebbe consentire, in virtù del mantenimento della posizione in ruolo, margini di economia di spesa.

Pertanto, non si è predisposta la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 70° anno di età.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal 65° anno di età e non oltre il compimento del 69° anno di età ed ha effetto dall'anno accademico successivo.